
Imposta di successione autoliquidata - Due anni per la correzione dell'ufficio

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 10 AGOSTO 2024 | Angelo Busani

L'imposta di successione autoliquidata è senz'altro il punto più rilevante del testo unico dell'imposta di successione che è stato approvato in seconda lettura dal Consiglio dei ministri. Per il resto, disposizioni sul trust a parte, non vi sono cambiamenti rilevanti, tranne quello inerente alla base imponibile delle rendite vitalizie, al fine sterilizzare il rischio che l'eccessivo abbassamento del tasso di interesse provochi, a causa del calcolo matematico attualmente imposto dalla legge, un risultato disastroso (come è stato dimostrato su «Il Sole 24 Ore» il 4 gennaio 2020). Quindi, in particolare, non cambiano le aliquote e non cambiano le franchigie. Altra piccola modifica è quella inerente al caso (per il vero abbastanza raro) della successione nella quale vi sia un unico erede infra 26enne, il quale potrà accedere ai conti bancari del defunto, prima di aver presentato la dichiarazione di successione, per poter avere le risorse finanziarie occorrenti al pagamento delle imposte ipotecaria e catastale. Con riguardo dunque al pagamento delle imposte dovute in seguito a una successione ereditaria, oggi il contribuente autoliquidava le sole imposte ipotecaria e catastale (qualora la successione comprenda beni immobili) e questa autoliquidazione è il presupposto per poter registrare la dichiarazione di successione, in quanto nella relativa trasmissione telematica occorre dimostrare detto pagamento. L'imposta di successione invece si deve pagare entro 60 giorni dalla data di notifica di un apposito avviso di liquidazione, che il fisco deve inviare entro tre anni dalla registrazione della dichiarazione di successione. Con la vigenza della riforma e con effetto per i decessi che interverranno dalla sua data di entrata in vigore in avanti, i soggetti obbligati al pagamento invece dovranno autoliquidare: le imposte ipotecaria e catastale entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione (sotto questo profilo, pertanto, non cambia nulla rispetto a quanto accade attualmente); l'imposta di successione in base alla dichiarazione della successione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa (il quale rimane fissato in un anno dal giorno del decesso). Il contribuente, in alternativa, potrà eseguire il pagamento dell'imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20% entro il termine di 90 giorni e, per il rimanente importo, in un otto rate trimestrali oppure, se si tratta di importi superiori a 20mila euro, in un massimo di 12 rate trimestrali (non essendo però ammissibile dilazionare importi inferiori a mille euro). Nel caso in cui l'Agenzia rilevi un difetto di autoliquidazione, si avrà (entro due anni dal giorno di registrazione della dichiarazione di successione) la notifica di un avviso di liquidazione cui dovrà conseguire, entro 60 giorni, il pagamento della maggiore imposta pretesa dall'ufficio unitamente a una sanzione amministrativa (attualmente pari al 30 per cento dell'imposta non versata), ridotta a un terzo se sia pagata entro il predetto termine di 60 giorni. Con riguardo all'autoliquidazione, la scelta compiuta nella riforma dell'imposta di successione non appare essere nel segno della semplificazione: l'autoliquidazione non è nuova al sistema dell'imposta di successione in quanto, una modalità identica fu introdotta (in parallelo con l'autoliquidazione dell'imposta di registro) dall'articolo 23, legge 413/1991 e restò in vigore dal 1° gennaio 1992 al 31 aprile 1994 (per effetto dell'articolo 9 del DI 260/1994). La repentina abolizione che l'autoliquidazione subì allora e il conseguente ritorno al sistema di pagamento dell'imposta di successione previa sua liquidazione da parte dell'ufficio trovò ragione nella considerazione che il calcolo da compiere, se è facile nella maggior parte dei casi, in non poche situazioni è invece molto complicato, perché occorre tenere in considerazione una pluralità di fattori di non facile gestione (presunzione del dieci per cento, passività deducibili, riduzioni e detrazioni eccetera). © RIPRODUZIONE RISERVATA